5

P E R

L' Univerſità di Guardia Lombarda

C O L

Principe di Scilla.

MOlti sono i capi di gravezze, che nel 1759 l'Università di Guardia Lombarda dedusse nel sacro Consiglio contra la rispettabile Casa di Scilla, che n'è la Feudataria: ma nel nascere la causa restò sospesa. Furono tante le minacce, e sì frequenti le ingiuste carcerazioni senza processi, e per mezzo degli Armigeri baronali, che con decreto si diè riparo alle punibili violenze, benchè in vano (1). Laonde la Popolazione non po-

(1) *Fol.* 12.

potendo resistere a' pericoli, cui era esposta, con prudenza si avvisò abbandonar la lite, e vivere gravata, sperando la sua risorta nella giustizia, e nel tempo.

Nel 1796 la causa risurse. Nuovi capi si aggiunsero agli antichi: ed essendosi discussi avanti al fu Principe Zurlo, per alcuni s' impartì termine ordinario, il quale fu compilato per parte della Università, e del Principe di Scilla. Dopo la compilazione altri capi si dedussero; ma non furono discussi. Nel sacro Consiglio si parlò largamente la causa, la quale fu appuntata per la decisione nel mese di Gennajo del 1799, quando l' impedirono le note traversie.

In forza della Legge generale gli atti passarono poi alla Regia Camera. L' Università con due istanze separò i capi, sopra i quali erasi compilato il termine, da quei capi, che non si erano discussi ancora. Sopra tutti si fece lunghissima discussione avanti al Signor Avvocato Fiscale, ch' ebbe la sofferenza sentire in moltissimi contraddittorj gli Avvocati rispettivi. Lesse gli atti, di nuovo intese gl' informi, e finalmente in Marzo del 1803 fece le due istanze fiscali.

La Regia Camera nel dì 11 di Agosto dell' anno scorso interpose la sua sentenza sopra i capi com-

compilati, e decise con decreto su i capi non compilati. Il Principe di Scilla ne ha presentate le nullità, le quali ora formano l'oggetto di nuovo esame: e l'Università ci ha inerito; mentre le si è tolto l'indebito esatto, come colla istanza fiscale si era opinato, e come la Legge prescrive.

Or io in difesa della Università sommi ad esporre ciascun capo dei gravami, e trascrivo le parole della sentenza, e del decreto. Il primo capo assorbisce gli altri; e per questo solo assai si sbriga il Principe di Scilla. Onde io ci ragionerò colle scritture da colei prodotte, e poi scorrerò con rapido esame le di lui carte, delle quali *apocrife* sono, ed *informi* alcune, ed altre alla Università giovano più che al Principe istesso.

GRAVAME I.

Per la dodiciuna.

SEnza titolo il Principe di Scilla' esige la dodicesima parte delle vittuaglie, le quali nascono ne' fondi de' cittadini, e de' forastieri, che posseggono beni nel Feudo. Cotesto jus si appella *dodiciuna*. Egli l'esercita nel territorio intero; ed a suo talento elegge due persone di

campagna, che si dicono *Ammojatori*. Questi valutano in sù le aje rispettive le ricolte ammassate in biche, e non ancora triturate; ed a lor modo ne formano la tassa della quantità, che si corrisponde.

L'Università si è doluta; perchè questo diritto non compete al Principe di Scilla. Non lo ha per investitura; poichè non fu conceduto. Non lo ha per privilegio; giacchè gli manca. Non lo ha per natura de' fondi; mentre sono liberi del tutto. Egli non può pretendere più di quel, ch' ebbero i di lui Antenati, che acquistarono il Feudo. Nell' istrumento della compera del 1607, e ne' solenni apprezzi sono i beni nominatamente descritti; ma la *dodiciuna* è sopra pochissimi fondi per ragion di canone, come mostrerò in progresso.

Il Principe di Scilla fa nascere cotesto jus dalla natura del territorio, che asserisce tutto feudale; onde nel secondo articolo scrisse: *in quella Terra tra i jussi feudali vi è quello di esigere sopra l' intero territorio la dodicesima parte di tutti li frutti, che si raccolgono, come grano, orzo, legumi, grano d' india, lupini, e simili* (1). Egli a buon conto pretende, che i possessori de' fondi

(1) *Fol.* 158.

di feminino a loro fpefe, e fatichino con fudore in tutto l'anno; ed ei venga poi a raccorre i frutti delle fpefe, e de' fudori di quella povera gente.

Su quefto capo la Regia Camera interpofe la fentenza: *refpectu primi capitis pro exactione duodecimae partis fegetum, quae recolliguntur in territoriis civium, & exterorum bonatenentium praetenfa ab Ill. Principe Scyllae poffeffore in toto territorio Feudi Guardiae Lombardorum, Regia Camera declarat non competere praedicto Ill. Principi jus exigendi terragium, five duodecimam in toto territorio praedicto; ac proinde Univerfitas, & cives abfolvantur a petitis pro exactione praedicta: verum Ill. Poffefforem effe manutenendum in poffeffione exigendi terragia, & duodecimam, five cenfus tantum in territoriis defcriptis in inftrumento emptionis anni 1607, & in appretiis annorum 1624, 1625, & 1692, liquidandis, partibus auditis, per unum ex Regiis Ingegneriis partibus ipfis non fufpectum per Regiam Cameram eligendum.*

Colle nullità per parte del Principe di Scilla fcaltritamente fi affume, che l' intero territorio è feudale; ed in confegnenza tutti debbono corrifpondere la *dodiciuna*. Sono franchi alcuni fondi, pe' quali non fi corrifponde; dunque la regola è per l'efazion intera, e l'eccezione fta

per coloro, che credono essere franchi da cotesto peso: si appurino, e' dice, i franchi, e sieno esenti dalla *dodiciuna*; ma intanto il Barone dee per diritto essere mantenuto nel possesso di esigere nell'agro intero.

Egli è cotesta una fallacia, che in Logica dicesi da' Greci *girare il pistello*; poichè si assume per vero quel, che si nega; e si vuol dimostrare l'ignoto con un altro ignoto. Io dunque dimostro, che la regola è per la libertà, e l'eccezione sta pel Principe di Scilla, che crede feudali, e servi que' fondi. Ed in vero secondo la Storia del sistema feudale nacquero prima le Popolazioni, e poi vennero i Feudi. Dunque libero si presume ogni fondo. Ma il Feudo è una specie di servitù, che il Principe impone. Dunque chi ricorre alla feudalità, dee farne la prova colla investitura espressa. Non bastano le pruove congetturali, nè le antiche assertive; poichè leggesi ne' libri del jus feudale: *sciendum est, Feudum sine investitura nullo modo constitui posse* (1).

Di qui è nata la massima indubitata de' Feudisti, che si reca dal dotto Altimari *feudalis qualitas*

---

(1) *Lib.* 1 *tit.* 25.

eo quod arguit servitutem, *non praesumitur*, *nisi probetur*, *ex eo quod a natura quaelibet res est libera*, *nisi probetur serva* (1). Ed il Montano bellamente scrive con altra ragione: la roba è nelle mani del Principe sempre un *allodio*, e la concessione generale non ne fa mutar la natura, se specificatamente non si dica; onde passa libera, com'era nelle mani del Concedente: *simpliciter transit in concessionarium sic*, *prout erat penes Concedentem* (2).

Quindi segue, che il peso di provare gravita su colui, al quale osta la presunzion della Legge, e non mai sopra colui, a favor di cui la Legge presume (3). Sicchè nel caso presente la regola è per l'Università, e l'eccezione sta pel Feudatario, che dee mostrar la intera feudalità secondo le Leggi del Regno con prova *chiara*, *e letterale*. Di fatti colla Prammatica del 1759 si prescrisse dal Re cattolico di felicissima ricordanza: *i Possessori dei Feudi non possono pretendere altri diritti*; *se non quelli*, *che sono stati loro espressamente dal Fisco accordati*, *abrogando*

A 5 qua-

(1) *Ad cons.* 67 *Rovit.*
(2) *Controv.* 20.
(3) *L.* 23 *Quod met. caus.*

qualunque consuetudine, *giudicatura*, *o interpretazione dei Dottori in contrario* (1). Ecco svelti gli abusi arbitrarj del Foro, e le interpretazioni de' Dottori baronisti. Il Re, Signor nostro, ne volle l'esatta osservanza nella causa del Principe Dentice; mentre nel 1786 determinò sovranamente: *inerendo a quanto l'augusto suo Genitore decise, e dichiarò nella Prammatica, vuole che si faccia sapere al sacro Consiglio essere mente sovrana, che il Principe Dentice debba subito produrre il* CHIARO, E LETTERALE *diritto della pretesa decima concesso col Feudo dal Fisco; e che in caso contrario rimangano gli Abitanti, siccom' è di dovere, liberi dal prestar quella, senza che affatto si attenda qualunque vantato possesso esercitato forse abusivamente dal Barone*.

POsto ciò, io mostro co' fatti che l'agro di Guardia Lombarda non è feudale. Premetto, che quella Terra era di Pirro del Balzo Duca di Venosa. Indi pervenne nel 1487 per di lui fellonia a Federico d'Aragona, da cui nel 1493 per vendita passò a Sigismondo Saracino colla *clausola generale*, e senza diritto espresso di

(1) *Pragmat.* 42 *de Feud.*

di fida, nè di *dodiciuna* (1). Fabrizio Saracino di lui ſucceſſore fu anche ribelle all' Imperador Carlo V., il quale la confiſcò, e con altri Feudi vicini nel 1534 ne fece dono ad Alfonſo della Roſa. Nella conceſſione ci è altresì la *clauſola generale* (2). Dopo queſta conceſſione la Terra di Guardia Lombarda non è più ritornata al Fiſco; poichè pervenne altresì per vendita di Alfonſo a Leone Follero. L'ultima di queſta Famiglia fu Beatrice Follero, che la refutò alla figlia Franceſca della Noy Ducheſſa di Andria. Coſtei nel 1607 la vendette a Ferdinando della Marra ſenza la fida, e ſenza la *dodiciuna*: e l'ultima di queſta Famiglia, che fu Silvia della Marra, la tramandò per ſucceſſione alla Caſa di Scilla.

Ciò premeſſo, eccomi alla dimoſtrazione. L'Univerſità godea del jus della fida, come appariſce da due iſtrumenti, uno del 1576, quando fidò le pecore de' Locati di Gravina, e l'altro del 1588, in cui ſeguì l'altro fitto, reſtando la terza parte per l'uſo de' cittadini (3).

---

(1) *Fol.* 21 *ad* 41 *volum.* 3.
(2) *Fol.* 202 *volum.* 2.
(3) *Fol.* 119, & 121 *atti di eſame*.

Ha parimenti molte Difese in diverse parti del Feudo. Alcune servono per paschi; e si danno in fitto: altre sono ridotte a coltura; e formano l'industria della povera gente, che corrisponde alla Università la mercede. L'estaglio delle prime, e delle seconde fu mai sempre una delle rendite, onde si adempie ai pubblici pesi. Si sono presentate le antichissime, e le odierne cautele de' fitti (1). Ed è da porsi mente, che un dei conduttori fu lo stesso Barone; poichè nel 1526 il massaro delle di lui vacche prese in fitto l'erbagio *Defensarum Serra delle canne, Vorrainam, & Serra de Porcelletta Universitatis praedictae in eisdem pascua sumendum, aquandi, & pernoctandum pro ducatis 152 de carolenis argenti* (2).

Nè questo è tutto. Antichissima è la promiscuità tra Guardia Lombarda, e l'Università di Rocca San Felice, tra le quali nel 1541 si accese controversia in Vicaria: ed è da notarsi, che il Barone di quel tempo ci figurò ancora. Il decreto fu *nullam inter Universitates praedictas esse communionem*.

(1) *Fol.* 133 *ad* 139, & *Fol.* 144 *atti di esame*.

(2) *Fol.* 114 *atti di esame*.

nem. La Terra di Rocca San Felice appellonne al sacro Consiglio, il quale nel 1546 a relazione del Consigliere Giovan Tommaso Minadoi pronunciò sentenza: *declaramus bene fuisse, & esse pro parte Universitatis, & hominum Terrae Roccae S. Felicis a sententia lata per nostram M. C. Vicariae. appellatum, & male judicatum in favorem Terrae Guardiae; & propterea communionem inter dictas Terras Guardiae, & Roccae S. Felicis, earumque Universitates, & homines servandam esse, & servari debere, prout hac nostra definitiva sententia servari mandamus in pasculando, & alia faciendo, sicuti inter cives cujuslibet ipsarum Universitatum*, *EXCEPTIS DEFENSIS utilium Dominorum dictarum Universitatum, ET CUJUSLIBET IPSARUM*. La sentenza passò in cosa giudicata (1). Or le parole *cujuslibet ipsarum* evidentemente mostrano, che le due Terre aveano Difese privative, le quali furono esentate con quelle de' Baroni dalla comunanza. E pur in quello incontro il Feudatario di Guardia Lombarda mettea nella bocca della Università parole dinotanti 'l suo favore.

E

(1) *Fol. 990 Proc. di 1000 fogli*.

E questo è poco. Più antica è l'altra promiscuità colla Terra di Vallata. Nel 1698 il sacro Consiglio decise: *continuetur inter dictas Universitates promiscuitas; sive communitas pascendi, lignandi, & aquandi in territoriis earundem* (1).

Dal che nasce, che il territorio promiscuo non è feudale. Le Popolazioni, che vivono in promiscuità, *mutua sibi, & communia pascua concedunt* (2); dunque debbono avere il territorio, che dicesi *comunale*. E Bartolomeo di Capua volendo diffinire la comunione de' paschi, scrisse: *communio pascuorum non est servitus, sed est jus ab altera Universitate alteri concessum ad invicem* (3).

Si vada pur innanzi. L'agro di Guardia Lombarda è composto di fondi addetti alla seminagione, ed a vigne. Ci sono anche de' castagneti, de' boschi, e de' pascoli, che privativamente appartengono a' Naturali. Il Barone non ci ha mai rappresentato jus alcuno; poichè ogni possessore chiude secondo le sue forze o con mura, o con siepi, e liberamente dispone de' ca-sta-

(1) *Fol.* 127 *atti di esame*.
(2) *De Luca ad decis.* 489 *de Franch.*
(3) *In Constit. Cum per partes Apuleae n.* 6.

ſtagneti, degli erbaggi, e de' boſchi; e la rendita, ed i frutti ſono immuni da' peſi, e da preſtazioni baronali. Non ſi corriſpondono cenſi, non vino moſto, non caſtagne, nè altro prodotto. Le vigne per la vecchiaja ſi convertono ad arbitrio de' poſſeſſori a quell' uſo, che lor aggrada: e dove ſieno atte a ſemina, il terreno è altresì eſente (1). Dunque la feudalità preteſa è un delirio d' infermi. Nella Provincia di Lecce a giudizio del Freccia il territorio tutto è feudale; e perciò ſi preſta da' poſſeſſori de' fondi a' Baroni la decima di ogni frutto, di qualunque ſpecie ſia, e fin del petroſino. Si legga il noſtro Sorge, che reca deciſioni del ſacro Conſiglio antiche, e recenti (2). Il Clero, e le Cappelle, che appartengono alla Univerſità per jus di padronato, eſigono la *dodiciuna* ne' loro fondi (3). E ſi dee quì notare, che coteſti fondi ſono in diverſe contrade, nè il Barone ci ha diritto (4). Corre il terzo ſecolo, da che diverſi cittadini, per quanto è per-

meſ-

(1) *Teſt. ſuper art.* 1, 2, & 3.
(2) *Tom.* 5 *cap.* 56
(3) *Fol.* 147 *ad* 154 *atti di eſame.*
(4) *Teſt. ſuper art.* 9, & 10.

messo vedere nell' ombra del tempo, sottoposero i loro fondi alla *dodiciuna* con contratti, e con testamenti a pro delle Cappelle, e del Clero (1). Dov' è dunque l' universalità feudale del territorio di Guardia de' Lombardi?

E pur questo è poco ancora. Il Feudo di Guardia Lombarda nel 1607 dalla Duchessa di Andria fu venduto a Ferdinando della Marra, dal quale il Principe di Scilla discende per femmina, che portò seco il Feudo per retaggio. Nell' istrumento si descrivono i beni, e le rendite, e tra queste si dice: *lo terreno della Corte, che d' ogni tommola dodici rende uno, e si esige con li terraggi della Bagliva* (2). E' notabile che il *terreno della Corte* è di moggi 27, come dalla Università si è provato senza contraddetto del Principe di Scilla (3).

E quali sono *i terraggi della Bagliva*? Appariscono da pubblici documenti. Ben presto Ferdinando della Marra cadde in patrimonio; ed il sacro Consiglio ad istanza de' creditori ordinò l' apprezzo del Feudo, che nel 1624 si fece coll'

(1) *Fol.* 116, 123, & 126 *atti di esame*.
(2) *Fol.* 123 *atti correnti*.
(3) *Test. super art.* 12.

coll' intervento del Commessario, e delle Parti. Il Tavolario descrisse i demanj, le Difese, i Boschi, ed altri fondi della Università, e la floridezza dell' agricoltura, atteso il gran numero degli animali de' cittadini. La *dodiciuna* è descritta così nella di lui relazione: *Terraggi, seu dodiciuna. Questi sono PIU' territorj, uno detto la Matina, e rende alla Bagliva d' ogni dodici tomola uno. Non sempre si sementa. Gli altri sono territorj patronati IN DIVERSI LUOGHI del territorio della Guardia; e questi similmente rendono ogni dodici uno, non già alla Bagliva, ma alla Corte, e non sempre si sementano. Si pongono l' uno, e l' altro confusamente da fertili ad infertili PER TOMOLA TRENTA* (1).

Debbo quì trattenermi per pochi momenti per difesa della Università, e della sentenza della Regia Camera. Pongasi mente a quel *PIU'*, ch' è ristrettivo. Si rifletta *IN DIVERSI LUOGHI*, ch' esclude il territorio intero. E si calcoli la quantità *PER TOMOLA TRENTA*, che dimostra il limitatissimo numero de' fondi. E pur in quel tempo florida era l' industria degli agricoltori, e ben numerosa la Po-

(1) *Fol.* 169 *ad* 195.

Popolazione . Il Tavolario soggiunse : *ci sono animali proprj de' Particolari nel numero di 4000 pecore in circa, e 400 tra bovi , e vacche , reliquie di 22000 pecore, 800 vacche, ed altri tanti bovi, che avevano gli Abitatori negli anni passati.* Or chi sia , che possa credere al sistema ora formato dal Principe di Scilla? Nol crederebbe tampoco il Calandrino.

Nell' anno 1625 fu riveduto l'apprezzo ; e della *dodiciuna* non ci è parola : forse que' pochissimi fondi non erano seminati (1). Nel 1692 seguì l' ultimo apprezzo coll' accesso del Consiglier Planelli , e degli Avvocati de' creditori . La *dodiciuna* fu liquidata per tommola 39 , e sopra territorj baronali (2).

La *dodiciuna* non nasce dalla natura feudale de' fondi, ma è un annuo canone , come mostrano gl' istrumenti antichi , che si sono presentati dallo stesso Principe di Scilla. Si legge il peso: *francum , excepto ab annuo reditu , seu censu anno quolibet debendo baronali Curiae ex duodecim tuminum frumenti , quando seminatur* (3) . Il Barone dun-

(1) *Fol.*
(2) *Fol.* 154.
(3) *Fol.* 145 *ad* 184 *volume di scritture.*

dunque concedea qualche fondo col peſo della *dodiciuna* in luogo di canone, come praticavano anche i cittadini. Concioſiachè trovo che Giovanni Moſcella nel 1588 *deliberavit imponere terragium, quando ſeminatur, di dodiciuna, & illud ſic impoſitum alienare* (1). E nel 1592 Pietro Jacovetto convenne lo ſteſſo: *& dictum terragium di dodiciuna ſic impoſitum vendere, & alienare* (2).

La Ducheſſa Silvia della Marra, che s' inneſtò alla Caſa di Scilla, nel 1696 volle con prepotenza eſtendere il jus della *dodiciuna*. I Governanti ſi oppoſero, ma ſenza profitto; poichè lor ſi preparava la ruina. Si avviſarono riparare con ſolenni proteſte, le quali ſono negli atti (3). E perchè addentava parimenti ſopra il Clero, e le Cappelle, nell' anno ſeguente queſte se ne proteſtarono ancora.

Il

(1) *Fol.* 117 *atti di eſame.*
(2) *Fol.* 124. *atti di eſame.*
(3) *Fol.* 243, & 245.

IL primo corollario delle cose fin qui dette si manifesta da se stesso. Se l'agro di Guardia Lombarda non è feudale, il Principe di Scilla non può pretendere la *dodiciuna* generale. E' dottrina non contraddetta, che in nome de' Dottori si apporta da Novario: *potestas decimandi, quae Baronibus inest, versatur regulariter in territoriis feudalibus, ita quod quando in illis vassalli seminant, possint ab illis decimam exigere. Quod si in privatorum territoriis semen mittatur, non erit licitum Baronibus de illis decimam exigere, & aliter faciendo, gravarent* (1). E perciò giustissima è la sentenza della Regia Camera.

Il secondo corollario è, che alla Università si dee dal Principe di Scilla rendere l'indebito esatto, e le gravi spese della lite. Il Signor Avvocato Fiscale disse nella sua istanza: *pro restitutione, & liquidatione terragiorum in toto territorio indebite exactorum instat impartiri terminum ordinarium*. La Regia Camera non ne ha fatta parola nella sua sentenza; e l'Università con sua supplica si è gravata. E' giusto, che si esegua quel, che la Legge prescrive: *qui non debitum accepit ab eo, qui per errorem solvit, re obligatur*, da-

(1) *Tom. 2 gravam. 190.*

daturque agenti contra eum propter repetitionem condictitia actio (1). Egli è di certo in mala fede almeno del 1759, quando s' introdusse la lite, e la Popolazione *non per errorem solvit*, ma coatta colla forza baronale. E se rimonto più in là, deesi fissare l' epoca nel 1696, quando alla Duchessa Silvia della Marra l' Università fece le proteste solenni. La mala fede del defunto nuoce a' successori: ed è quel, che intese dire Papiniano: *quum heres in omne jus defuncti successisset, ignoratione sua defuncti vitia non excludit* (2).

Ma questo punto è sovranamente risoluto nel 1775 contra la stessa Casa di Scilla, ed è ora una Legge generale. Nella causa tra il Principe di Scilla, e gli Abitatori de' di lui Feudi si trattava parimenti di capi di gravezze; ed il Re stabilì la norma de' Tribunali con queste parole: *Non ignorando la M. S. l' abuso pernicioso de' Tribunali, che dove si tratta di concussioni, oppressioni, e gravezze, che da' Baroni s' impongono violentemente a' Sudditi del Re, tutto finisce col decreto* di doversene il Barone astenere; *e con ciò si*

(1) *Instit. lib.* 3 *tit.* 5 §. 1.
(2) *L.* 11 *De div. temp. praesc.*

si crede messa in salvo la giustizia, senza castigarsi gli oppressori, e senza rifarsi agli oppressi il danno dato, e la spesa grave, e diuturna. *Ha quindi la Giunta meritata una seconda approvazione del Re nell' aver determinato, che nel caso, di cui ora si tratta, debba procedersi criminalmente; volendo perciò la M. S. che* in tali emergenze di capi di gravami *con effetto si proceda criminalmente*, e *che resti tal pratica stabilmente*, e nelle sentenze di cause di gravami si comprenda non solamente l' emenda futura, *ma anche la pena fissata della provata antecedente violenza*, e la restituzione de' danni, degl' interessi, e delle spese; *al qual effetto si passi copia di questo Dispaccio al Consiglio, alla Camera, ed alla Gran Corte — Portici 20 Ottobre 1775 = Bernardo Tanucci.*

Si spera dunque la conferma della sentenza, ma colla giunta, che dal Signor Avvocato Fiscale si appose nella sua istanza per l' indebito esatto.

Esa-

Esame delle carte del Principe di Scilla, e risposte della Università.

TEmpo è che si senta il Principe di Scilla. Egli assume la qualità feudale del territorio intero, da cui deduce il jus della *dodiciuna*. Siamo ne' termini di un giudizio meramente ordinario; ed in conseguenza e' dee mostrare il titolo della esazione, ed il diritto *chiaro*, *e letterale*. Questo appunto gli manca; e tutte le carte mostrano il contrario, e favoriscono la Popolazione. E pure denomina ciascuna di esse *palladio brillante*.

Il primo *palladio* è una copia *informe* tratta da molte copie col *mihi ostenso*, *&* *restituto*; e si pretende che sia *Inventario* fatto nel 1482 dal Duca di Venosa Pirro del Balzo, che in quel tempo erane il Feudatario (1). A prima giunta ognun conosce, che non val per nulla. Il Feudo di Guardia indi passò a Federico d' Aragona; giacchè colui divenne fellone. Ed ora il supposto *Inventario* può formare, come la Legge stabilisce, *il titolo chiaro*, *e let-*

(1) *Fol.* 40 *ad* 60 *volume di scritture*.

letterale? La Regia Camera non ha menato buono anche a Ruote giunte il solennissimo *Inventario* fatto, intese le Università, da due Ministri Staibano, e la Valle nella causa tra la Terra di Grisolia, e 'l Duca di Cirella, sul qual' erasi sovente giudicato a favor de' Baroni? E perchè? Appunto perchè non era *titolo chiaro*, *e letterale*. Ed ancorchè volessi supporre impartito il Regio assenso sull' *Inventario*, pur tuttavia i Feudisti comunemente insegnano, che non è provato il titolo, nè la qualità feudale; poichè Andrea d' Isernia, e 'l Rovito scrivono: *praesumptio ex impetratione assensus nullam penitus arguit feudalitatem* (1). Ed è chiarissima la ragione: quando il Principe concede l'assenso, non esamina la qualità, ma nella forma comune approva l' atto; e seguentemente non dispone, e nulla di nuovo accorda. Se il solo assenso sulle semplici assertive bastasse a far diventare feudale un fondo, o tutto il territorio de' Feudi, sarebbe nella potestà de' Baroni rendere schiavi gli Abitatori. E se l' assenso valesse per investitura in tali casi, di certo

(1) *Lib.* 2 *conf.* 26.

to i Baroni l' estenderebbono al più dal meno, e sarebbero creatori di Baronie. Il de Ponte così ragiona (1).

Ma nel caso nostro *apocrifo* del tutto è l' *Inventario*, ed è parimente *informe*; e 'l mostro con evidenza. Si legge in esso, che Troilo Manduca di Napoli nel 1510 presentò in Venosa ad un Notajo *quendam librum magnum*, in cui si dissero notati gl' *Inventarj* delle ampie Signorie di Pirro del Balzo. Il Manduca in nome di Sigismondo Saracino, che allora era Barone di Guardia Lombarda, ne volle un trasunto.

Si riflette. Cosa era quel *libro magno*? Nulla se ne dice. Non era di certo un Protocollo; perchè il Notaro ne avrebbe fatta la copia legale. Inoltre lo Stato di Pirro del Balzo passò a Federico nel 1487, attesa la di lui ribellione: ed era in quel tempo Federico un privato. Nel 1510 quando si presentò il *libro magno*, regnava Ferdinando il Cattolico per mezzo del suo gran Capitano. Dunque quel *libro magno* si dovea conservare nell' Archivio, come

B si con-

(1) *De pot. Proreg. tit. 6.*

si conservano, e ci sono carte più antiche, e non già presso il Manduca, di cui s'ignora la condizione.

Avanti. Si legge nella pretesa copia, che nel 1482 si descrissero le rendite di Guardia Lombardi, e fu stipulata la carta da Notar Errico de Piccennis. Ecco le parole: *pro parte Ill. Domini Ducis, ac etiam Dominorum Syndaci, & censuatiorum pro parte Universitatis in praesenti Inventario annotatorum praesens publicum instrumentum factum est per manus mei praedicti Notarii*. Si avverte, che l' *indizione* non corrisponde al tempo.

Si riflette. Dall' anno 1482, quando fu fatto, e stipulato il preteso *Inventario*, sino al 1510, quando Manduca ne fece il trasunto, erano decorsi soli 28 anni. E perchè solo volle il Manduca il semplice trasunto dal *libro magno*, e non ne trasse la copia dall'istrumento di Notar de Piccennis? Perchè Sigismondo Saracino mandò a Venosa in Puglia, e non si valse del Notajo, che l'aveva in Guardia? Perchè non l'estrasse dall' Archivio della Provincia, dove dovea conservarsi la copia in forza della Prammatica? Nel 1441 il Re Ferdinando avea stabilito il ceto distinto de' Notari, ed elesse il Preposito, o sia Priore, il quale custodiva nel pub-

pubblico Archivio tutte le carte stipolate (1).

Innanzi ancora, Si dice nell' *Inventario*, che le pene sono parte de' diritti baronali: *paenaque Capitulorum dictae Terrae confirmatorum per Illustrissimum Dominum Ducem, quae quidem Capitula inferius denotantur*.

Si riflette. Questi Capitoli si dovrebbero leggere inseriti; ma nell' *Inventario* nè sono descritti, nè se ne fa parola veruna. Dunque se non è *apocrifo*, è almeno corrotto.

Similmente trovo nell' *Inventario*, che Notar Antonio Palmieri della Terra di Lione nel 1510 lo trasunse in carta pergamena, la quale poi si trovò presso Notar Annibale Foglia di Napoli, che la conservava. Ed è da notarsi, che nel 1569 Annibale Foglia lo mostrò a Scipione Foglia, il quale fece l'estratta *col mihi ostenso per Notarium Annibalem Foglia de Neapoli, & eidem restituto*.

Si riflette. Per Legge nel trasuntarsi le carte secondo le regole, debbono essere intesi coloro, che hanno interesse; in caso contrario il trasunto si ha per illegitimo, anzi per *apocrifo*. Si vegga il Mabillone,

B 2 Per

---

(1) *Pragmat.* 2, & 3 *de Notar.*

Per fine l' *Inventario* è copia informe di tre altre copie. E' graziosa l' estratta, che nell' anno 1681 ne fece Giuseppe Pinto: *extracta est praesens copia ab alia consimili futa in actis Regii Fisci cum Beatrice, & Doctore Petro Follerio existentibus in R. C. Summariae, cum qua facta collatione concordat, meliori semper salva &c.*

Si riflette. Chi è Giuseppe Pinto? Qual Notajo l' attesta? Dov' è il suggello? Mancano. Il Principe di Scilla, come discendente dalla Famiglia della Marra, ha conservato tutte le carte, gli antichi processi de' gravami, il processo di mille fogli per la promiscuità tra Guardia Lombarda, e Rocca San Felice; e non si degna presentare il processo, da cui si vuole tratta la copia informe. L' Università, per quante diligenze ha fatte nell' Archivio, ed in Regia Camera, nè ha trovato gli atti, nè la successione, e notizie di Giuseppe Pinto.

Si finisca con un argomento di Critica, per mostrare, che l' *Inventario* è *apocrifo*. Nell' anno 1541 si trattava della fida generale, e della universalità feudale tra Guardia, e Rocca San Felice; e l' *Inventario* non fu presentato. Nel 1566 la Popolazione di Guardia dedusse molti capi di gravami, ed il Principe di Scilla ha prodotti gli antichi processi: si pretesero allora mol-

molti diritti; e pur l' *Inventario* non fu esibito dal Barone Follero di quel tempo. Si trattò nell' apprezzo del 1634 della liquidazione de' diritti, e poi della revisione; e Ferdinando della Marra, che conservava questo giojello, non lo presentò affatto. Posto ciò, per regola di Critica è apocrifa quella carta, di cui non si è fatto mai uso nelle occasioni, che potea giovare, anzi era decisiva. Si legga il Muratori, che ne disferisce, e mostra false molte carte, che sempre si sono riputate vere (1).

Ma si esamini l' *Inventario* senza pregiudizio della falsità dimostrata. Si dice nel medesimo, che un Razionale con un Dottore di Pirro del Balzo nel dì 8 di Ottobre del 1482 fece in Guardia un proclama: *ciascuno cittadino, e forastiere, che tenesse possessioni arrendate appartenenti alla baronal Corte, riveli; altrimenti saranno tutti annotati, come a cose feudale, territorio, tenimento, e distritto di esso Illustre Signor Duca appartenente*. Sono 15 fondi nell' *Inventario* descritti colle parole *infrascripti homines Guardiae Lombardae invenerunt teneri ducali Curiae ad annuam praestationem pro rebus, & bonis inferius annotatis*. Dunque tutti gli altri mostrarono il dominio indipendente, e le *possessioni vere*. In questa ipotesi

B 3 Li

(1) *Differt.* 34.

li territorj non descritti si hanno per burgensatici, e proprj de' Naturali, come avverte l'Andrioli: *sin in investitura, vel alio notamento sint enumerata plura loca, loca non enumerata praesumuntur burgensatica* (1). Ed è a porsi mente, che si descrivono i territorj baronali, e le rendite; e ristrettissima è la numerazione. Sicuramente si sarebbe detto, che tutti li possessori sono censuarj, e redditizj della Corte ducale, o in canoni, o in terratico, o in *dodiciuna*, o in altra prestazione; il che non si trova affatto nel supposto *Inventario*.

Inoltre il Principe di Scilla declama, che nell' *Inventario* si parla della *dodiciuna*; ed ecco le parole: *Item habet dicta gabella Bajulationis jus exigendi terragia a seminatoribus in dicto territorio dictae Terrae tam civibus, quam forensibus duodecimam partem omnium fructuum, & leguminum, PRAETERQUAM A CERTIS TERRIS ECCLESIARUM, ET ALIORUM HABENTIUM TERRAS JURE PROPRIO.*

Si risponde, che coteste parole nocciono al Principe di Scilla. Si dice *duodecim partem omnium fructuum, & leguminum*; e pur i frutti de' vigneti, degli oliveti, de' castagneti, de' vignali, de' boschi, e di altri terreni erano esenti, non si pagava da' pos-

(1) *Controv.* 305.

possessori cosa veruna, come nulla si presta. Si risponde anche, che le terre delle Chiese, *& aliorum habentium terras jure proprio* erano libere dalla *dodiciuna*. Dunque per le parole *habentium terras jure proprio* nè il territorio intero era feudale, nè la *dodiciuna* era generale. Ed ora con maggior chiarezza s'intendono le parole dell'apprezzo del 1624, ch'era per pochi fondi.

Si risponde ancora, che se il territorio intero fosse stato feudale, ogni possessore avrebbe dovuto corrispondere o la *dodiciuna*, o altra prestazione, e sia qualunque. Ma le Difese della Università, le vigne, i boschi, i castagneti, gli ulivi de' Naturali sono del tutto esenti da' pesi del Barone. I Feudi della Provincia di Lecce sieno d'esempio, dove per la feudalità intera si corrisponde la decima del prezzo nelle alienazioni, e sin anco quella del petrosino. Or se la feudalità si mostra colla sola investitura, mancano al Principe di Scilla pur gli argomenti, che ne potessero dare un lontano sospetto.

E non è mica vero, che da' Naturali si pagano anche il censo delle case, e canoni minuti su territorj, come si declamò in Ruota. Donde de si deduce? Non ci è scrittura. Forse sono

 po-

pochissimi secondo la di lui posizione ; poichè nell' apprezzo del 1624 si disse : *per censi minuti ducati* 30 . E dov' è la generalità in tale caso ? Il Principe di Scilla esige solamente annui ducati 18 per canone di un castagneto conceduto in enfiteusi da Federico alla Università , e non altro .

Dunque nella ipotesi , che fosse vero l' *Inventario* , segue che il territorio non è feudale , e che 15 fondi appartenevano a Pirro in quel vasto Feudo posseduti da' cittadini : e sono forse que' fondi , che rendevano alla Bagliva , come nella vendita del 1607 si disse , e nei tre apprezzi succeisivi .

IL Feudo di Guardia Lombarda da Pirro del Balzo pervenne a Federico di Aragona , il quale fu semplice feudatario nel Regno di suo Nipote ; ed in conseguenza fu Duca di Venosa , e Principe di Altamura . Egli nel 1493 ne fece vendita colla *clausola generale* a Sigismondo Saracino (1) . Dunque il vendè da privato . Or il Principe di Scilla con fiducia ricorre ad altra *Platea* . Dice che Sigismondo Saracino per assicurare i corpi , ed i diritti da Federico ven- du-

(1) *Fol.* 21 *ad* 41 *proc.* 3.

duti, risolse nel 1498 estrarre copia da un *Libro*, in cui si conservavano gl' *Inventarj* de' Feudi, che Federico possedeva in tempo, ch' era Duca di Venosa, e Principe di Altamura. Quindi ha presentata un'altra carta, che dice copia di *Platea* non dissimile da quella, su cui ho dianzi ragionato. Ma il fatto non è vero; perchè apparisce, ch'è un trasunto passato in *pergamena*, e tratto da un *libro* privato, che si disse trovarsi nelle mani del Sindaco di Guardia.

Questa carta però è *apocrifa*, ed è copia di copia tratta da *pergamena* in quel tempo. Ecco le parole dell' estratta: *praesentem copiam extractam fuisse aliena manu a quodam originali in carta* pergamena *cum signo Notarii eo modo, & forma, ut jacet, quod instrumentum fuit mihi exhibitum, & praesentatum pro exemplanda praesenti copia per Magn. Johannem Baptistam Gallum Civitatis Corsiae, qui dixit dictum instrumentum conservari penes Sindicum, & Universitatem Terrae Guardiae Lombardorum, cum quo facta collatione concordat, meliori semper salva: & in fidem praemissorum ad instantiam Illustrissimi Principis Venusii praesentem copiam copiavi a dicto originali, quod fuit per me restitutum dicto Magn. Joanni Baptistae Gallo.*

 Quan-

Quante inverisimilitudini, che sono le immagini delle falsità! La prima è nel principio di questa carta intorno al tempo; poichè leggesi scritto il dì, e l'anno, che fu trasuntata con queste parole: *in nomine Domini nostri Jesu Christi Amen. Anno a nativitate ejusdem* 1498, *regnante Illustrissimo, & Serenissimo Domino nostro D. Federico de Aragona Dei gratia Rege Siciliae, Hierusalem, & Ungariae, Regnorum vero ejus ANNO TERTIO. Die* 21 *Novembris SECUNDAE INDICTIONIS Neapoli*. Federico per le infelici vicende di sua Casa fu assunto al Trono nel 1497; ed Alessando VI. in Giugno spedì la Bolla d'Investitura per la morte del Nipote, come allora si pensava. Si legge la Bolla presso il Lunig, ed il Breve spedito al Cardinal Borgia in qualità di Delegato per l'incoronazione (1). Camillo Pellegrino rapporta una scrittura, in cui si descrive la pomposa magnificenza della incoronazione, che a' 10 di Agosto del 1497 si fece nella Cattedrale di Capua per mano di Borgia coll'intervento de' principali Baroni del Regno (2). E Tristano Carac-

(1) *Tom.* 2 *pag.* 1307.

(2) *Castigat. ad append. Lupi Protosp. tom.* 4 *Histor. Princ. Longob.*

racciolo intorno alla varietà della fortuna nel Regno di Federigo non è difforme. Dunque quell' *ANNO TERTIO* manifesta l'apocrifità della carta.

La seconda falsità nasce dalla indizione. Nella carta si dice *SECUNDAE INDICTIONIS*. Ma in quell'anno correa la decima quinta, come si esserva negli Annali del Muratori, e di molti Cronisti del Regno.

Le inverisomiglianze confermano l' apocrifità; mentre nell'estratta si dice: *& in fidem praemissorum ad instantiam Illustrissimi Principis Venusii praesentem copiam copiavi*. E qual bisogno aveva il Principe di Venosa di farne la copia dalla *pergamena*, che il Sindaco di Guardia conservava? E se si voglia supporre, come il Principe di Scilla suppone, che Sigismondo Saracino la volle per sua sicurezza, perchè farne il trasunto da quella *pergamena*, ch'era una copia, e non dalla originale *Platea*? Quel titolo ampolloso *per Magn. Johannem Baptistam Gallum Civitatis Corsiae* è un altro segno di falsità; da che allora questo titolo non era in uso. Giovan Battista Gallo inoltre non era il Sindaco di Guardia; e come nelle di lui mani era la *pergamena*, ch'ei disse conservarsi *penes Syndacum, & Universitatem*? E si aggiunga, che le

 per-

pergamene dopo la Prammatica di Ferdinando I. d' Aragona sono sospette, e non vagliono per niente. Ci sovvenga della Storia del Regno, che Federico di Suevia stabilì doversi le scritture trascrivere da' Notari nelle *pergamene* dopo la stipola. In progresso molte *pergamene* furono scoverte false; e Ferdinando le proscrisse, e gli piacque introdurre, e solamente stabilire i protocolli, e l' Archivio. Or come va, che 'l Sindaco di Guardia dopo la Prammatica fece in *pergamena* il trasunto? Ed ecco il secondo *palladio* del Principe di Scilla *apocrifo*, ed illegale.

Ma dalla tesi passo alla ipotesi. Cotesta carta, la quale non è uniforme all' *Inventario* di Pirro del Balzo, non gli giova nè punto, nè poco. In essa nominatamente sono descritti li fondi baronali, e la Bagliva, la quale si chiama *gabella*, e forma un aggregato ubertoso di pene. Segue la *dodicituna* in questi termini notata: *item gabella ipsa habet exigendi jus terragium a quocumque seminante, tam si fuerint forenses, quam cives in territorio praedicto, & ejus districtu duodecimam partem omnium fructuum, & leguminum, praeterquam a certis terris Ecclesiarum, & aliorum civium habentium terras jure proprio*. Dunque hassi a riflettere, come si è riflet-

ta.

tuto sull' *Inventario* di Pirro del Balzo. Quel *jure proprio* esclude la generalità feudale.

Se non che deesi quì aggiungere un dilemma: o cotesta *Platea* fu tratta dallo stesso *Inventario* di Pirro; ed in questo caso si dovrebbe rinvenire l'uniformità: o fu diversa, e formata da Federico in tempo, ch'era un privato; ed in questo altro caso a talento si descrissero corpi, e diritti. Dal primo *Inventario* di Pirro sino alla *Platea* supposta di Federico appena era scorso un lustro. E se Federico gli tenea nel *Libro* notati, perchè nella vendita non gli descrisse nominatamente, ed usò la semplice *clausola generale*?

§

IL dottissimo Avvocato, che parlò in Ruota pel Principe di Scilla, molto accaloressi sopra un altro *palladio*, che gli piacque sempre denominare *sentenza di reintegra*. Gli cerco scusa, se lo smentisco; poichè la cartaccia è questa. L'Arciprete di Guardia Lombarda Stefano d'Antona nel 1519 disse in un pubblico atto, che Sigismondo Saracino nell'anno 1499 volle por i fini al Feudo per mezzo di persona destinata; mentre le Università limitrofe aveano fatte delle occupazioni. In esso l'Arciprete fece trascrivere le parole del decreto per memoria di

di sua casa. Il Notajo non n'ebbe la copia legale, nè disse che la conservava. Sicchè fu assertiva dell'Arciprete. E dov'era il processo? Nel decreto parlasi de' confini di Guardia Lombarda, de' beni, e de' diritti; ma della *dodiciuna* non ci è parola. L'avveduto Contradditore volle dedurre la feudalità intera del territorio; ma io ci leggo queste parole: *declaramus infrascriptos homines tam saeculares, quam Ecclesiasticos, & Ecclesias fuisse, & esse veros dominos, & patronos infrascriptorum bonorum*. Addio dunque feudalità intera.

Nè ho detto quel, che più importa. Questo *monumento decisivo*, com'e' l'appella, è un'altra copia di *pergamena* mostrata, e subito all'esibitore renduta. Ecco l'estratta di due secoli: *Fateor ego Notarius Joseph Felice de Neapoli presentem copiam fuisse extractam a suo pergameno mihi exhibito, & exhibenti restituto*. E' inutile ricordare la massima: *exemplum ab exemplo restituto non probat, & meritò fides illi non exhibetur*, secondochè mostra il Castillo cogli altri Dottori (1).

Sie-

(1) *Controv. jur. lib. 2 cap. 16.*

SIeno vere, sieno *apocrife* coteste cartacce, niun pro pel Principe di Scilla. Non formano tampoco una congettura. Ma rammento, che siamo in un giudizio compilato con termine ordinario, in cui si dee presentar il titolo, al quale *non si può supplire nè per tempo, nè per congettura, nè per equipollenza* secondo le nostre Leggi dal Re rinnovate (1). E pur il Principe di Scilla ci ha fatta la grazia di presentare la concessione di quel Feudo, la quale tronca le radici alla controversia. Nel 1532 per la fellonia di Fabbrizio Saracino il Feudo di Guardia Lombarda ritornò alla Regia Corte: e Carlo V nel 1534 ne fè dono ad Alfonso della Rosa con la Terra di Torella, ch' erasi parimenti devoluta per la ribellione di Niccola Caracciolo (2). Dunque nelle mani del Principe il Feudo divenne un meno *allodia*, e dalla nuova investitura riceve la forma, e le leggi; mentre la feudalità, ed ogni diritto si risolve, e finisce. Ma l'Imperadore il donò anche *colla clausola generale*, che per la Prammatica dello stesso Regnante concede a' Baroni sol que' diritti, *quae*

(1) *Fol.* 186, & 187.
(2) *Fol.* 202 *atti correnti*.

quae tempore privilegiorum aut justo titulo, aut legitima praescriptione erant (1). Il Maradei mostra, che la Prammatica *trahitur ad praeterita*(2). Dunque 'l Principe di Scilla dee mostrare il titolo espresso, per nulla valendo la prescrizione, cui mancano i requisiti. E ad onta de' Dottori baronisti con Leggi novelle del nostro Regno questa teoria è fissata; poichè al Possessore de' Feudi, che non ha titolo, nè giova *la centenaria*, *nè qualunque prescrizione*; e si sono presentate le copie de' Dispacci (3).

E' vero, nol nego, che nel diploma di Carlo V. trovasi la solita formola *cum privilegiis, praerogativis, actionibus, & rationibus, cum quibus per praedictos Fabritium Saracinum, & Nicolaum Caraczolum ante dictam eorum rebellionem teneri, & possideri solebant a Nobis, & a nostra Curia*. Ma è pur verissima la dottrina, che con cotesta formola non s' intende conceduto quel, che al Feudo era prima della devoluzione annesso; perchè i diritti di Regalia si debbono nominatamente concedere. Sentasi dal Revito, il quale scrive: *ubi Castrum Baroni concessum a Rege, etiam*

(1) *Pragmat.* 16 *de Baron.*
(2) *Observ.* 11.
(3) *Fol.* 185 *ad* 188.

etiam cum aliquibus ex juribus regalibus soli Regi reservatis, fuisset ad Regem, uti directum Dominum, devolutum ex linea finita, vel alia legitima caussa, & post illius devolutionem, & incorporationem penes Regiam Curiam illud idem Castrum alteri de novo Rex concedat, non specificando illa jura primo loco concessa, sed cum clausula generali PROUT ALII PRAEDECESSORES TENUERUNT, ET POSSEDERUNT; *nam tunc non veniunt illa jura in alio privilegio concessa*, siquidem per devolutionem ad Regem jura sunt devoluta, imo ipsum Feudum, & qualitas feudalis est resoluta. *Illud primum privilegium non est amplius in consideratione, sed secundum est attendendum, & de clausula*, PROUT PLENIUS, ET MELIUS POSSEDERUNT PRAEDECESSORES, *non est curandum, cessante illorum jurium specifica mentione* (1).

Dopo la concessione di Carlo V. bisogna osservare i diritti de' Feudatarj sopra Guardia Lombarda. Il Principe di Scilla ha presentate alcune *Capitolazioni*, che pretende formate nel 1551

(1) *Decis.* 6.

1551 tra Leone Follero, e l'Università con Regio assenso; e 'l valentissimo di lui Avvocato, che ha scritto, e parlato, per errore dice: *l'Archivio della Regia Camera somministra un altro monumento in conferma della feudalità dell'intero agro*. Di nuovo gli domando scusa. E' una copia di cartaccia *informe*, anzi corrotta. In essa sono distinti molti capi, e poi siegue l'*estratta* di un Notajo di Torella; *la presente copia delle Capitolazioni intercedute tra la Magn. Università di Guardia Lombarda, e l'utile possessore D. Leone Follero del* 1551 *si è estratta dall'originale sistente* in pergamena *sino al verso* 12 *della copia istessa del capitolo* 77 *delle Capitolazioni esibitemi*, *ED ALL' ESIBITORE SUBITO RESTITUTE*. In quale anno fecesi l'estratta, non si dice: e s'ignora parimenti *l'esibitore*.

Dopo cotesta *estratta* vengono due altri capi, cui sussegue l'assenso colla clausola *durante tamen vita Baronis, & veris quidem existentibus praenarratis*; e poi si fa un'altra *estratta* in fine: *la presente copia dal verso* 13 *del capitolo* 77 *è stato da un duplicato, che in detta Terra di Guardia Lombarda esiste, atteso l'originale* in pergamena *dall'accennato verso* 13 *in poi si è trovato*

logoro, e consumito dal tempo a segno di non potersi leggere (1).

Ed una copia di copia così corrotta dee valere in una causa di tanta importanza; qual' è la presente? Cotesto *palladio* non fu mai presentato nelle molte controversie, e spezialmente ne' tempi degli apprezzi. E pure per l' Università si trova un brillantissimo capo: *item dicta Università, & homini di dicta Terra de la Guardia dicono, che la Corte di essa Terra tene* CERTE TERRE *da Fiumara, ed altre parte di dicto territorio, che si dà affitto a forastieri, & homini di dicta Terra, supplicano sua Signoria si degni graciosamente concedere a dicta Università, & homini tutte dicte terre ad terratico* di dodiciuna *lo anno, quando se semina, per li loro eredi, e successori*. Segue la grazia del Barone col *placet*. Or se le *Capitolazioni* fossero vere, si dovrebbe dedurre, che la *dodiciuna* è un canone di *certe terre* baronali; ed in conseguenza non è generale. Ma la grazia neppur ebbe luogo; poichè da' *Rilevj* apparisce, che furono, e sono nelle mani del Feudatario.

Ven.

(1) *Fol. 61 ad 83 volume di scritture.*

VEngasi a monumenti tratti dell'Archivio della Regia Camera, vò dire a' *Rilevj*. Il più antico è del 1528: e l'Erario, che depose, non parlò di terratico generale, che indistintamente si esigeva da tutti coloro, che seminavano; anzi disse *per lo affitto di certe terre a la Fiumara, da li affitti de particolari Cittadini* (1).

Qui si risponde dal Principe di Scilla: era diverso il terratico annesso alla Bagliva da quello de' fitti de' fondi baronali. Onde nel Rilevio si portò la Bagliva per la rendita di ducati 390, benchè il grano a carlini tre il tomolo si fosse allora liquidato.

Io in nome della Università gli so grado, e grazia. La Bagliva era secondo le di lui carte un aggregato di ogni diritto; ed era seguentemente ubertosissimo fonte. Dunque i ducati 390 non dal solo terratico erano composti. Rispondo inoltre, che dai fitti della Bagliva si scorge, che per *alcune terre seminatoria* si corrispondeva la sola *dodiciuna* (2). Ed ecco che la prestazione di essa corrisponde all'istrumento della

(1) *Fol.* 91 *volume di scritture*.

(2) *Fol.* 14. *Proc. Univ.*, *& hom. Terrae Guardiae*.

la compera del 1607, ed agli apprezzi successivi.

Nel seguente *Rilevio* del 1540 i terratici, ed i fitti sono sinonimi: e tutte le partite sono 18 fondi, ma *d'ogni quattro uno, d'ogni cinque uno, e d'ogni sei uno* a proporzione della feracità del terreno. Nè si parla di *dodiciuna* (1).

Avanti. Nel 1560 per morte di Lione Follero si fece l'altra liquidazione delle rendite feudali; ed anche parlasi di terratici, e delle terre della *Fiumara*, e si liquida de *afficto a ragione de ogni quattro uno, e de cinque uno, e de octo uno tomolo* (2).

Il Principe di Scilla risponde nello stesso modo, e ricorre alla Bagliva, ch'era data in fitto alla stessa Università. Il fitto è vero; ma i fondi che rendevano la *dodiciuna* non erano generali: *cum moltis terris seminatoris redditiitiis Bajulationi*, si legge nell'istrumento del fitto (3). Dunque la *dodiciuna* si traeva da poche terre, e non dal territorio intero.

Per morte di Scipione Follero nel 1564 si spedì l'al-

(1) *Fol.* 196.
(2) *Fol.* 91 *volume di scritture*.
(3) *Fol.* 12 *ad* 19 *Proc. cit.*

l'altro *Rilevio*, in cui è scritto : *da li territori pè ne ha de affitto in una mano de uno thomolo de feo de la Fiumara thomola 128 de grano, e del resto se ne havuto a ragione de ogni quattro uno, de ogni cinque uno, e de ogni octo uno* (1). Siamo dunque nello stesso caso di semplici fitti.

Nel *Rilevio* del 1570 il Procuratore del Barone depose : *tutti li terraggi del territorio SPETTANTE al Barone esso testimonio, e compagni gli hanno tenuti affittati. Lo territorio della Fiumara per anni sei, che questo anno finisce. LE ALTRE TERRE BARONALI si seminavano, e se ne aveva DI TERRAGGIO d'ogni cinque tomoli uno* (2). Or chi non conosce, che il terratico era per le *terre baronali* date in fitto ? E della *dodiciuna* ? Non mai si è fatto parola.

Questi sono i monumenti sicuri, che mostrano con evidenza la natura libera del territorio, e la *dodiciuna* sol ristretta in pochissimi fondi per ragion di canone, *seu censos*, come si dice negl' istrumenti dal Principe di Scilla presentati. E perchè inviluppparci nel gineprajo de' secoli remo-

(1) *Fol.* 91 *volume di scritture*.
(2) *Fol.* 196.

moti; e nella noia di cartacce apocrife, ed illegittime, se siamo assicurati da' Rilevj, dall'ultima vendita del Feudo, e dagli apprezzi? Se nota è l'epoca della usurpazione, e se ne fecero delle proteste? Ma io prego il Principe di Scilla, che decida da se la causa coll'ultimo documento, ch'egli ha presentato. Nel mese di Luglio del 1667 la Corte locale di Guardia Lombarda spedì l'ordine, che gli Erarj dovessero presentare i conti: *e perchè tra le rendite, che gode la Camera è l'esigenza immemorabile, e pacifica della dodiciuna compresa nel corpo feudale della Bagliva*. Ma pochissimi erano i fondi, che rendevano alla Bagliva secondo i fitti, la vendita, e gli apprezzi. Dunque la Regia Camera colla sentenza ben decise, *non competere Ill. Principi jus exigendi terragium, sive duodecimam in toto territorio*. Appuri egli que' fondi, che sono sottoposti, e che si dicono nella vendita, e negli apprezzi; ed è giusto ch'esiga. La regola è per l'Università; non essendo feudale l'agro intero: ed ogni fondo si suppone libero fino a che non si mostri essere soggetto. Per lui è l'eccezione; giacchè siamo ne' termini di un giudizio meramente ordinario; in cui e' dee giustificare il titolo *chiaro, e letterale*. Ed ommetto perciò parlare di quel

Re-

Regale praesidium, cui anche ricorre; perchè fu spedito senza cognizione di causa formale: e pur guardava fondi particolari. Nè parlo della donazione fatta con modi scaltriti al Clero; perchè fu con violenza spogliato, e ne vennero le censure. Non della traslazione seguita colle Cappelle, cui per lo spoglio si accordarono tommola 300 di vittuaglie. Nè dell'ultimo catasto, quando si era introdotta l'esazione, ed i Naturali erano sotto il giogo della prepotenza. Or chi è che creda tanta generosità, se al Barone fosse spettato il jus generale della *dodiciuna*? Fo grado agli altri gravami.

GRAVAME II.

Per lo divieto di mutare i fondi.

ALla povera gente, perchè non può resistere alla forza, il Principe di Scilla proibisce, che chiuda a muro secco i proprj terreni, e pianti delle vigne, ed altri alberi da frutta. E qual'è l'oggetto del divieto? Lo dice nell' articolo sesto; perchè perderebbe la *dodiciuna*, e la fida generale.

La Regia Camera colla sentenza decise: *declarat non competere Ill. Possessori jus prohibendi clausuras*,

ros, & plantationes vinearum; ac proinde possessores territoriorum utantur eorum jure pro illorum clausura, & plantationibus juxta tamen morem regionis, & salvo quocumque jure aliorum civium, & Universitatis, exceptis tamen territoriis descriptis tam in instrumento emptionis, quam in praecitatis appretiis.

Se non è feudale il territorio intero, come si è mostrato, la Legge non restringe la libertà dominicale. Ciascuno è arbitro, e moderatore de' beni suoi. Onorio, e Teodosio stabilirono: *Cunctis volentibus permittatur murari ambitu fundos proprios, seu loca sui dominii constituta vallare* (1). Si legga il Cardinal de Luca, il quale mostra, che anche i fondi sottoposti a pascolo comune, si possono liberamente chiudere: *non tribuit jus impediendi dominos, ne bonis eorum pro lubitu utantur, atque ad diversum usum convertant juxta communiter receptam doctrinam, puta reducendi ad vineas, arboreta, vel canneta cum similibus* (2). E con convincentissime ragioni altresì lo dimostra il dotto Covarruvia (3).

C GRA-

(1) *L. 10. Cod. De aedif. priv.*
(2) *Disc. 37. n. 5 de servit.*
(3) *Pract. qu. cap. 37.*

GRAVAME III.

Pel jus proibitivo de' mulini.

I Mulini sono due, che ha il Principe di Scilla, animati a macinare da poche acque collettizie: uno è nel territorio di Guardia Lombarda, e l'altro nel Feudo di S. Angiolo, ch' è della Casa Imperiale. Il primo, e 'l secondo non bastano per la Popolazione, la quale geme sotto l'aspro giogo del jus proibitivo. Manca spesso il pane: e gli Abitatori stretti dalla necessità trasportano altrove le vittuaglie, per accorrere a' bisogni della vita. Ma cadono in pena; perdono i generi; e sono incarcerati. Egli è cotesto un male sì frequente, ed oppressivo, che vivesi sempre nello stato di violenza.

La Regia Camera con la sentenza ha svelto l'abuso baronale: *declarat, quod Illustris Possessor se abstineat a praetenso jure prohibendi molendina; ac proinde Universitas, & Cives utantur eorum jure pro constructione molendinorum etiam mercimonii causa in demaniis ejusdem Universitatis, & in territoriis propriis Civium*

I diritti proibitivi sono parte della Regalia : *inter Regalia numeratur jus prohibendi* (1) ; Quindi è stabilito con Prammatica , che i Baroni senza privilegio espresso nol possono esercitare ; *mandamus omnibus Baronibus , & aliis utilibus Dominis , ut libere permittant , Vassallos suos in ipsorum Vassallorum , aut aliorumlibet furnis panem coquere : & similiter possint granum ad molendinum , & olivas terendas ad quorumlibet molendina , vel trapetos conducere ; & possint in domibus propriis , vel aliorum hosterias , aut tabernas facere , & tenere , hospites recipere , etiam quod Dominorum hosteriae non sint plenae* (2) .

In Guardia Lombarda non ci furono mai cotesti diritti proibitivi . Il forno , il macello , la bottega lorda , la zecca , e misura , e la portolania sono della Università , cui formano un fonte di rendita ubertosa . Nell' apprezzo del 1624. si riferisce , che il Clero aveva i mulini : e si soggiugne : *e benchè il Barone avesse voluto far ordine , e banno di proibizione , detto banno è revocato etiam per decreto del Signor Reggente di Co-*

 stan-

(1) *De Luc. disc. 144 de Regal.*
(2) *Prag. 14 de Baron.*

stanzo, *la cui copia è stata a me esibita*. *Ed essendone i Cittadini però liberi*, *nè avendo detto Barone detto jus prohibendi*, *vanno però a macinare dove vogliono*, *STANTE DETTA LIBERTA'*.

Due cose oppone il Principe di Scilla: la prima è la vecchia dottrina de' Forensi *aeque commode*; ma è stata proscritta col Real Dispaccio, come *rancida*, ed oppressiva de' Sudditi *pensata* a favor de' tempi, e de' Potenti. Onde il Re nel 1766 conchiuse pe' suoi Feudi allodiali: *quando la Real Casa non abbia titolo di forzare alli suoi molini*, *e pretenda sulla massima libertina de' Giureconsulti, riprovata dal Re Cattolico*, *cessi la forza*, *ed ogn' uno sia libero di valersi di qualunque molino*. La seconda cosa è, che nel 1610 cotesto jus fu accordato dagli Amministratori con pubblica conclusione a Ferdinando della Marra, e nel 1679, cioè settantanove anni dopo il dono de' Governanti, fu impartito il Regio assenso. L'assenso, io rispondo, fu sopra fatti non veri; poichè si espose, che *in vigore dell' antichissima consuetudine*, *e proibizione* tal diritto gli competeva. Ecco un mendacio. Il Clero, ed altre persone avevano i lor mulini, come si disse nell' apprezzo. L' Università con sua istanza implorò presso gli atti de' gravami, che l'assenso si riducesse *ad*

ejus

jus, *& justitiam*; e si ci è compilato il termine (1).

L'assenso fu interposto senza il decreto *quod expedit* contra lo stabilimento della Prammatica (2), e fu interposto per un mendacio; dunque dal principio fu nullo: *Rescripta, quae contra jus, vel utilitatem publicam impetrata sunt, perinde habentur, ac si nec concessa essent, quasi circumventa per obreptionem, aut imprudentiam religio Principis, qui nec voluisse unquam credendus est, quod juste velle non potuit*, come insegna, e discorre nel suo Codice l'acutissimo Fabro (3).

GRAVAME IV.

Per le mole de' mulini.

PRetende il Principe di Scilla, che l'Università debba far le mole, quando si consumano nel mulino, ch'esiste nel Feudo, ed in quello, ch'è sito nel territorio di S. Angiolo de' Lom-

 bar-

(1) *Fol.* 67.

(2) *Prag.* 20 *De admin. Univ.*

(3) *Lib.* 1 *tit.* 25 *defin.* 1.

bardi. Questo è poco; la medesima gli corrisponde annui ducati 20 per la trasportazione di esse, benchè necessario non sia, che si riordinino nell'anno.

La Regia Camera decise con la sentenza: *respectu quarti capitis pro exactione annuorum ducatorum viginti pro transportatione molarum pro exercitio molendinorum Universitas absolvatur a petitis*.

Nello stato discusso della Università fu proveduto: *infra duos menses doceat per valida documenta, quo termino elapso, & ipsis non exhibitis, Universitas non solvat* (1). Ed uniforme fu il decreto del fu Principe Zurlo nella discussione de' gravami. E non avendo il Principe di Scilla presentato i documenti di questa prestazione non dovuta, è giusto che renda l'indebito esatto; ed in conseguenza l'Università spera la riforma di questa parte, come con sua supplica ha domandato. Il Signor Avvocato Fiscale avea detto colla sua istanza: *pro restitutione vero, ac liquidatione quantitatum indebite exactorum in causa dictae transportationis molarum instat impartiri terminum ordinarium*. Il peso è di colui, che ne percepisce il frutto. Celso giurisconsulto dicea: (quo-

(1) *Fol.* 62 *ad* 66.

quoniam omnis fructus rei ad eum pertinet, reficere eum cogi (1). Dal che nasce, ch' egli ha elatto indebitamente, ed in mala fede.

GRAVAME V.

Per la fida.

LA Università, ed i Cittadini posseggono territorj di lor dominio privativo. Il Principe di Scilla per prepotenza fida in essi senza titolo armenti, e greggi. La gravezza giugne a tale, che non solamente a' padroni toglie il comodo de' paschi, ma gli priva, mietuto il campo, di spigolare o per propria industria, o perchè viva la gente bisognosa. E' somma gravezza veder anteposti gli animali fidati a quei de' possessori del territorio, e della messe; ma è orrore, che il povero sia parimenti espulso, ed alle bestie posposto. Il contravventore cade in diffida, la quale si esige a talento. Sicchè in Guardia Lombarda coloro, che posseggono gregge, sono costretti a pagar la fida ne' lor terreni; ed in conseguenza comperano, per vi-

(1) *L. 7 De usufruct.*

vere in pace, il frutto, che privativamente produce la propria terra.

Colla sentenza la Regia Camera opportunamente ha ovviato a tanto male: *declarat non competere Ill. Possessori jus fidandi in toto territorio; ac proinde se abstineat a jure fidandi tam in demanialibus Universitatis, quam in territoriis particularium Civium, vulgo appadronati: verum in demanialibus Feudi Ill. Possessor utatur jure suo, deducto usu civico etiam commercii causa inter Cives, qui etiam utantur eorum jure pro recollectione spicarum juxta Regales ordines.*

Chi dice fida generale, dice ad un tempo dominio de' fondi, dove si esercita il jus di fidare, o di esigere la diffida. La fida è prezzo dell' erba; e seguentemente cede a favor del padrone del fondo. L'erba, ch'è parte del frutto, e le spighe, che restano dopo la messe, gli spettano per jus di dominio: *meum est, quod ex re mea superest*, dice Celso giuriseconsulto (1).

Ma il Principe di Scilla ricorre altresì alla feudalità dell' agro intero, all' *Inventario* di Pirro del Balzo, ed alla prescrizione. Io dianzi ho mostrato, che il jus della fida era della Universer-

(1) *L. 49 De rei vindic.*

versità, la quale fidava gli animali dello stesso Barone, cui anche ora vende l'erba. Ne ho fatto parola nell'esame delle di lui carte ancora: quì pochissime cose aggiungo; essendo una delle gravezze oppressive, ed interessanti.

Nell' *apocrifo*, ed illegittimo *Inventario* è scritto tra i membri della Bagliva: *item gabella Bajulationis habet jus affidae, & diffidae animalium Forensium, secundum quod Bajuli melius se possint cum Patronis concordare, & conveniri*. Dunque parlasi de' Forestieri solamente *Forensium*. E perchè i Naturali sono anche gravati?

Si ponga mente a quegl'infiniti *concordare, & conveniri*, li quali ci additano la Storia de' gravami. Ne' tempi antichi l'abuso de' Baroni, e 'l sistema era, che la fida fosse inerente alla Bagliva; onde nel Regno si sopportavano *gli accordi de' Baglivi*. L'abuso però, e 'l sistema baronale nel 1558 con Prammatica espressa fu proscritto (1). E perciò il nostro Anna sostenne, che alla Bagliva non è annesso il diritto della fida, e vinse *contra Baronem habentem jurisdictionem Bajulationis* (2). E qual difensore de' Ba-

(1) *Pragmat. 2 De offic. Bajul.*
(2) *Alleg.* 108.

Baroni più valente del Capobianco, che possedeva Feudi ancora? E pur egli con ingenuità disse: *Bajuli animalia, soluta conventa pecuniarum summa, fidant. Quod majus furtum? Pluries in S. C. fuit ordinatum, ne istae fidae fiant, nec permittantur* (1).

La fida, e la diffida è *gabella Bajulationis*, come si assume. Ma ogni gabella è parte intrinseca della Regalia, la quale non compete senza privilegio. Il Re nel 1772 stabilì: *tutto quello, ch' è Regalia, non si possa supplire nè per tempo, nè per congettura, nè per equipollenza; ma dev' essere solenne, e nella forma specifica, e vedersi ocularmente; originale, e nudo* (2). Dunque al Principe di Scilla non giova l' *Inventario*, nè la prescrizione. Non giova l' *Inventario*; non essendo titolo: non la prescrizione; perchè il tempo non supplisce. E quì anche ricordo la massima, che i Baroni non prescrivono per la santissima Legge dell' Imperador Federico (3), e molto meno contra le Università: *praescriptionem aliquam*

(1) *Super Pragmat.* 8. *de Baron.*
(2) *Fol.* 186.
(3) *Constit. Cum Universis.*

quam eis prodesse non volumus; ed è Legge novellamente riordinata sotto l' imperio del nostro augusto Signore. Ognun sa la condotta de' Baroni: *sunt enim in Regno Barones, salva pace bonorum, tot lupi rapaces, qui aliud non excogitant, nisi quomodo possint pauperrimos Subditos excoriare*, diceva il Reggente de Marinis (1). Onde conchiudo coll' Imperator Diocleziano: *improba possessio firmum titulum possidenti praestare nullum potest* (2).

Il chiarissimo di lui difensore ha voluto differire sul *sistema generale intorno a' demanj*, e crede, che tutto il territorio de' Feudi del Regno fu de' Sovrani, di cui era la voce *Nostrum dominium*; indi passò a' Feudatarj col jus di esigere *herbagium*, *glandagium*, *exaticum*; e da questi per misericordia fu conceduta parte alle Popolazioni, sottoposte però a tali pesi. Quanto è vero, che gli uomini grandi cadono in errore per l' impegno delle cause! Mi sia lecito dir poche parole in risposta.

(1) *Lib. 1 res. jur. cap. 213.*
(2) *L. 7 Cod. De adqu., & ret. poss.*

I primi Abitatori della Terra vissero in comunione *negativa*; come appellasi da' Pubblicisti. Virgilio la descrisse:

Nulli subigebant arva coloni,
Nec signare quidem, aut partiri limite campum
Fas erat: in medium quaerebant.

Surte le società civili, ed i Regni, ciascuna si fece ad occupare il territorio più vicino, ed atto a' bisogni. Parte ne restò incolto, ed in comunione *mista*; e sono i monti, i boschi, i pascoli, e le selve, che vennero sotto il nome di *demanio*. Così Volfio, Grozio, e Tomasio dimostrano eruditamente (1). Osserva il Bodino, che in quello stato i Rettori delle Popolazioni serbarono il *demanio* intatto per l'uso degli Abitanti (2).

In progresso parte del *demanio* fu ceduto al Fisco, ed all'Erario; ma rimase nella parte ceduta sempre salvo il jus primitivo a giudizio di Puffendorf, e degli altri Scrittori della pubblica ra-

(1) *Part.* 2 *jus nat. cap.* 1, & 3 *part*, 8, *De J. B.*, & *P. lib.* 2 *cap.* 2, & 3, *Instit. jur. nat.*, & *gent. lib.* 2 *cap.* 10.

(2) *Lib.* 6 *cap.* 2 *de Rep.*

ragione (1). E di qui è, che i *demanj* appartennero a' Regnanti, ed alle Popolazioni. Nato l'uso de' Feudi, e l'infeudazione de' *demanj*, è restato a' Naturali quel primo diritto, che comunemente dicesi *uso civico*. Segue ancora la differenza di *demanio* delle Università, e de' Baroni. L'eruditissimo Francesco d'Andrea, che introdusse il buon gusto nel nostro Foro, scrisse co' lumi della Storia, che le investiture generali de' Feudi co' boschi, prati, selve, pascoli, ed altrettali s'intendono nel Regno *sollummodo quoad jurisdictionem, non quoad dominium*, il quale resta per le Università sempre salvo, ed intero: *cum Rex concedat alicui Oppidum cum suis juribus, pratis, sylvis, nemoribus, pascuis, ut vulgo concedi solent; non ideo tamen praetendi potest, Principem ex ea concessione voluisse derogare juri civium super iisdem territoriis, cum semper concessio intelligenda sit, salvo jure alterius* (2).

Nel nostro Regno l'agro de' Feudi è stato sempre libero per quella parte, ch'è di dominio delle

 Po-

(1) *Lib. 2 cap. 6 de J. N., & G., Byncher qu. juris publ. cap. 15.*

(2) *Apud Marad. obs. 6 ad Prag. 1 de aq., & aq. duct.*

Popolazioni. Lo stabilì Ferdinando d'Aragona: *hominibus Civitatum, Terrarum, & locorum nostri Regni hujus cum eorum animalibus, vel sine, libere uti liceat pascuis, vel nemoribus, atque pascendi spicis, aquis, & aliis, prout hactenus antiquitus consueverunt, duntaxat exceptis, quae nostris solatiis sunt deputata, & pro usu nostrarum aratiarum* (1). Il Reggente Tappia nota secondo la natura de' Feudi nel Regno nostro: *sciendum est, in territorio alicujus Oppidi quatuor genera territoriorum reperiri, nempe demaniale Baronis, proprium Baronis, demaniale Universitatis, & territorium proprium Civium* (2). E Carlo V. fu sì geloso del *demanio* delle Università, che diè fuori altra Prammatica: *mandamus, ut in terris cultis, sive incultis; aut nemoribus Universitatum, aut communibus Barones ipsi, aut alii utiles Domini nullas defensas, forestas, seu clausuras facere possint sine expresso consensu Vassallorum, & vicinorum communionem forte, aut jus aliquod in territoriis, seu nemoribus ipsis habentium, & de licentia nostra* (3).

Per

(1) *Pragmat.* 1 *De sal. cor., qui mitt.*
(2) *Lib.* 6 *tit.* 28 *jus Regn. Neap.*
(3) *Pragmat.* 11 *De Baron.*

Per cotesti principj dedusse il Capobianco la teoria: *in bonis demanialibus utilitate communibus advertas, in dubio jus pascendi herbas, glandes, & spicas, Universitatis; non autem Baronis praesumi, & pro ea esse respondendum, quum pro ea sit juris praesumptio* (1).

Il Re Cattolico secondo questo sistema ordinò per Mesagne, benchè sia Feudo della Provincia di Lecce: *il Marchese Barretta contra il diritto della natura, e delle genti ha preteso, che niuno immetta gli animali ne' proprj territorj. E non avendo il Barone concessione particolare, ed ESPRESSA, il Consiglio lasci li Cittadini nella naturale libertà* . . . .

Non è dunque vero, come si assume in contrario, che le Popolazioni solamente l'uso della servitù ebbero conceduto dalla Legge per la costituzione fondamentale del Regno. Ed è da far delle maraviglie, che si giugne a segno, che oggi si descrivono gli Abitatori de' Feudi, qual gente addetta miseramente alla gleba, da che surse la Monarchia. Così sia in grazia del sistema feudale: però ricordo all'eruditissimo mio Contraddittore, che Guardia Lombarda fu nel terri-

(1) *In Pragmat. cit.* 11.

ritorio del Ducato Beneventano , *per servire di barriera alle invasioni* , com' egli anche scrive . E gli rammento , che Ruggiero il valoroso Normanno , il quale distrusse le Dinastie , nel 1137 con diploma dichiarò privativo quell' agro della Popolazione , ed esente da ogni servitù, e peso territoriale, cui era forse soggetto in tempo de' Dinasti : *possessiones liberas facimus , & quietas , undecumque aliquid accipere soliti sumus , ut in vestris praediis liberam facultatem habeatis* . Si legga Falcone di Benevento (1). Ond' è che in Guardia Lombarda l' Università fidava nel suo *demanio* , e nelle sue Difese anche gli animali dello stesso Barone . Lascio il resto , che posso rispondere, e passo all' altro gravame .

GRAVAME VI.

Per la fida de' Cittadini .

L' Università corrisponde annui ducati 100 al Principe di Scilla *per fida de' Cittadini* , com' egli la caratterizza. O l' esige pel pascolo , di cui que' Naturali forse si valgono ; e segue che si pa-

(1) *Ad an.* 1137.

paga l' *uso civico* ; o si pretende per fida personale ; ed è orroroso il solo nome di *affidatura* nel Regno condannato specialmente dall' Imperador Federico, di cui questa fu la voce : *Nos sumus Domini personarum : omnes merito liberi censeantur* (1) . Ma il Principe di Scilla colorisce l' esazione per titolo di *transazione* , secondochè disse nel *Rilevio* del 1782 (2) ; e l' istrumento non si è presentato .

La Regia Camera decise colla sentenza : *pro exactione annuorum ducatorum centum sub titulo transactionis fidae Universitas absolvatur a petitis pro parte Ill. Possessoris , qui tamen utatur jure suo pro exactione fidae pro animalibus particularium Civium pascua sumentium in Defensis praedicti Ill. Possessoris* .

Nell' apprezzo del 1692 si descrive così l' esazione : *dalla fida de' Cittadini , li quali vanno a pascolare i loro animali nelle Difese di detta ducal Corte* . Ed è ben dovuto il pagamento , s' è prezzo dell' erba privativa . Ma da chi ? Da coloro , che immetterebbono gli animali nelle

C 9 di

(1) *Constit. Quia frequenter , & Constit. Personas* .

(2) *Fol.* 140.

di lui Difese. Il fatto però non è vero; perchè i Cittadini non fanno uso degli erbaggi baronali, anzi pagano per violenza la fida pei paschi ne' proprj fondi. Ed avendo il Principe di Scilla a torto esatto dalla Università, e con prepotenza, il Signor Avvocato Fiscale disse: *instat eundem damnari ad restituendum quantitates indebite exactas*, *pro quarum liquidatione impartiri terminum ordinarium*. E l'Università spera questa giunta ora, che si riesamina il gravame, come nella supplica espressamente ha dedotto.

GRAVAME VII.

Per l'osservanza de' Capitoli.

SI pretendono annui ducati 70 *per osservanza de' Capitoli*. Nella discussione avanti al su Principe Zurlo si ordinò, che il Principe di Scilla nel giro di tre mesi esibisse i documenti, *quo termino elapso, Universitas non solvat, sed illos depositet*. Non si sono presentati mai. Negli articoli e' dice, ch' esige in forza delle *Capitolazioni del 1552 tra Leone Follero Barone di quel tempo, e l'articolata Università* (1).

Col-

(1) *Artic.* 17.

Colla sentenza si è ordinato dalla Regia Camera: *pro exactione annuorum ducatorum septuaginta pro observantia Capitulationum Universitas etiam absolvatur a petitis pro parte Ill. Possessoris*.

Nell' apprezzo del 1624 cotesta esazione restò abolita; mentre si disse: *per la confermazione delli Capitoli la Università non sta obbligata pagare, nè vuole pagare più*. E nel 1692, quando furono di nuovo liquidate le rendite del Feudo, il Barone di quel tempo dedusse: *per la conferma de' Capitoli è arbitrario alla Università* (1). E non essendo dovuti affatto, il Signor Avvocato Fiscale colla sua istanza disse ancora: *instat damnari ad restituendum quantitates indebite exactas*. E questo spera ora l'Università nel riesame.

GRAVAME VIII.

Pel divieto di formare taverne.

S'Impedisce a' Cittadini, che formino taverne per mercimonio. I diritti proibitivi senza titolo non si possono esercitare. Carlo V. espressamente ordinò: *Vassalli possunt in domibus propriis*,

(1) Fol. 152 ad 157.

prjis, vel aliorum hosterias, aut tabernas facere, & tenere, hospites recipere, etiam quod Dominorum sint plenae, nec possunt praefati aliqualiter impediri, vel prohiberi (1).

Si è tolto dalla Regia Camera colla sentenza questo abuso: *declarat, quod Ill. Possessor se abstineat a jure prohibendi; ac proinde Universitas, & Cives utantur eorum jure pro constructione tabernarum etiam mercimonii causa in demaniis ejusdem Universitatis, & in territoriis propriis Civium.*

Non occorre che io altro dica sopra cotesto gravame. Ha risposto l' Imperadore colla sua Prammatica: e notissimi sono i Reali Dispacci, che vietano a' Baroni, cui manca il titolo espresso.

GRAVAME IX.

Per prestazioni, e crediti.

SI pagano dalla Università ducati 522. 40 in ogni anno al Principe di Scilla; e sono un aggregato di prestazioni. Egli ha presentato il documento per annui ducati 368. 11, che sono

(1) *Pragmat. 14 De Baron.*

no fiscali (1). Colei è debitrice, e nol nega; e paga i fiscali.

La sentenza della Regia Camera è: *pro exactione annuorum ducatorum 522. 40 Ill. Possessor utatur jure suo pro exactione functionum fiscalium juxta libros Regalis patrimonii, & pro aliis quantitatibus Universitas absolvatur a petitis.*

Nello stato discusso la partita è descritta: *all' Illustre Possessore per fiscali, istrumentarj, osservanza de' Capitoli, regalo, ed altro ducati* 522. 40; ma la stessa Regia Camera nel 1741, quando discusse lo stato, ordinò: *Ill. Possessor infra menses duos doceat per valida documenta, quo termino elapso; & documentis non productis, Universitas non solvat* (2). Ed uniforme fu il decreto della discussione avanti al fu Principe Zurlo.

Il Principe di Scilla ha esibito un istrumento del 1676, quando il Duca Giovan Battista della Marra ebbe per cessione un credito di ducati 700 contra l' Università dal Sacerdote D. Francesco, e dal cherico Francesco Fischetti di S. Angelo de' Lombardi (3). I cedenti non erano

(1) *Fol.* 139.
(2) *Fol.* 62 *ad* 66.
(3) *Fol.* 127 *ad* 151.

no creditori, e si asserirono eredi per mezzo di quattro generazioni. Ma dov'erano i preamboli? Al Notajo non furono esibiti. Dunque fu semplice assertiva. Dov'è il primo istrumento del credito? Manca, ed a quello si rapporta la cessione. Dunque osta l'Autentica: *nulla fiat exactio, nisi aliud documentum, cujus memoria in secundo facta est, proferatur* (1).

Innanzi. Si dice nell'istrumento di cessione, che il credito era litigioso in Vicaria, e che i cedenti non erano in possesso di esigere. Dunque la Legge nega gli effetti. Si cedè al Barone. Dunque fu nullo. Non vale la cessione, che si faccia in favore di uom potente per Legge (2); onde nota la Glossa: *debebas mihi decem: actionem mihi competentem contra te potentiori cessi; an valeat cessio, quaeritur? Et respondeo, quod non.* E pur la Legge suppone, che il credito non sia vacillante.

GRA-

(1) *Si quis Cod. De eden.*
(2) *L. 22 §. 2 De jur. fisc.*

GRAVAME X.

Per la usurpazione de' demanj universali.

OLtre alle sue Difese l'Università lungo i territorj della Camera ducale possedea questi fondi demaniali: *Piano d'occhio*, *Vetrali di macchia di panno*, *Ischia di Amato Leone*. Oggi si posseggono dal Principe di Scilla.

Si è ordinato colla sentenza: *pro usurpatione territoriorum demanialium committatur Regio Ingegnerio eligendo a Regia Camera, qui accedat super faciem loci, & recognoscat, partibus ipsis requisitis, deductas usurpationes, conficiet plantam, & referat ad finem providendi.*

Nel termine ordinario, che fu impartito, si è fatta la prova, che cotesti tre fondi erano universali, e dal Feudatario usurpati (1). Nell' apprezzo del 1624 il Tavolario si fece carico della usurpazione *per forza, e potenza*; onde pendea lite allora. E descrivendo *Ischia di Robertiello*, riferì con queste parole: *questo territorio è stato dal detto Barone levato di fatto*. Ed ecco in qual modo si commetteva lo spoglio alla Uni-

(1) *Testes sup. art. 4.*

Università in quel tempo. Il Principe di Scilla non ha presentato il titolo degli acquisti; e perciò nel presente giudizio plenario la Legge presume *territoria potius Universitatis, quam Feudi esse demanialia*. Così Matteo degli Afflitti, Anton Capece, ed il Capobianco (1).

FO grado a scorrere ora con velocità i gravami, sopra i quali non si è compilato il termine; perchè furono dedotti dopo la compilazione, secondochè ho premesso.

GRAVAME I.

Pel jus della piazza.

IL diritto della piazza si esercita dal Principe di Scilla; ed i Forastieri, che comperano da' Naturali, o lor vendono le merci, debbono pagar alla Camera baronale la gabella. Gli Abitatori, che contraggono, non sono tenuti a pagamento, ma pagano nel prezzo; mentre chi compera, sempre ritiene quel, che paga per ragion della piazza; e perciò il peso cade sugli omeri de' Cittadini. Il

(1) *In Pragmat.* 11 *De Baron. num.* 90.

Il decreto della Regia Camera è: *pro exactione juris Plateae in biduo audiantur partes; & interim Ill. Possessor manuteneatur in possessione dicti juris Plateae, servata forma soliti pro nunc, & citra praejudicium jurium partium*.

Il *plateatico* è una particella della Regalia; ed appartenne sempre alla Potestà suprema. L'Imperador Teodosio lo chama *venalitium* (1), ed Ulpiano *vectigal venalium rerum* (2). Onde il Re Guglielmo il numerò tra i dritti della Dogana (3); ed in conseguenza è necessario il titolo espresso, che non si è presentato.

GRAVAME II.

Per la Bagliva.

IL Giudice della Bagliva si elegge dalla Università, ed il Principe di Scilla proventa. Colui amministra la bassa giuridizione: ha la conoscenza de' danni: liquida, e risolve. Il *Baglivo*, cui si danno dal Barone in fitto i pro-ven-

(1) *L. 4 Cod. De proxim. sacr. scrin.*
(2) *L. 17 §. 1 De V. S.*
(3) *Constit. Magistri Camerarii*.

venti , costringe que' Cittadini a commettergli la custodia de' loro fondi , e pela con minacce a talento . Ecco due mali : uno , perchè il *Baglivo* vuol che ogni possessore gli commetta la custodia ; ed esige la mercede : l' altro , perchè ad arbitrio proventa per pene non dovute ; ed affligge i contravventori .

La Regia Camera ha deciso : *in biduo audiantur partes ; & interim Ill. Possessor respectu Bajulationis utatur jure suo , servata tamen forma Regiae Pragmaticae sub titulo De offic. Bajul.*

Non si dà esercizio di giuridizione senza facoltà legittima . L' effetto mostra l' imperio nella persona , che l' esercita , e non viene altronde , se non dall' elettore . Ma la Università elegge . Dunque a lei spetta il jus di proventare . I Baroni l' hanno usurpato ; mentre le Università nel Regno avendo la giuridizion bajulare , i Feudatarj han per abuso prima esatto quelle prestazioni , ed indi ne hanno commesso lo spoglio : *jurisdictio haec in Regno Universitatibus ad Barones privative concessa est ; & omnes Universitates singulis annis certum quid eorum Baronibus pro tali jurisdictione solvant* , come scrive il Reggente de Marinis (1) . Di qui è nata l' usurpazio-

(1) *Lib. 1 res. jur. cap. 213.*

zione della Bagliva; essendo restata la sola giuridizione alla Università, ed i proventi al Feudatario per prepotenza. Ed in fatti la Bagliva è un nome collettivo nelle Leggi del Regno: le altre parti sono della Università, vale a dire la Portolania, l'assisa, il jus del macello, lo scannaggio, la zecca de' pesi, e misure, il diritto della bottega lorda, e gli altri rami.

GRAVAME III.

Pel Testimonio della Bagliva.

IL conduttore de' proventi, che dicesi *Baglivo*, ha il compagno, cioè il *Testimonio*. L'elegge anche la Università, la qual'è costretta corrispondere il *salario* in annui ducati diciotto. Nello stato discusso si ordinò: *deleatur*.

Col decreto dalla Regia Camera si è ordinato: *pro solutione annuorum ducatorum* 18 *sub nomine vulgo* Testimonio della Bagliva *Universitas non molestetur*.

Il Principe di Scilla, che proventa, dee sentire l'incomodo. Il *Testimonio* da colui si è preteso per la pruova de' danni, e de' furti di campa-

gna,

gna , come la Prammatica ſtabiliſce (1) . Se manca la prova ſenza il *Teſtimonio*, mancano i proventi . Dunque il *ſalario* è un peſo del proventatore. Onde il Signor Avvocato Fiſcale diſſe nella ſua iſtanza : *inſtat pro reſtitutione quantitatum indebite exactarum impartiri terminum ordinarium*. E la Univerſità ſpera la riforma del decreto per l' indebito pagato.

GRAVAME IV.

Pel ſalario del Giurato.

LA Corte baronale ha il ſuo Giurato . Notiſſima è il di lui ſervigio. Notifica, intima, ed eſeguiſce, benchè gli Armiggeri del Barone ſieno d'ordinario gli eſecutori . Ma la Univerſità è forzata pagar annui ducati diciotto per *ſalario*. Colla iſtanza fiſcale fu anche impartito termine per la reſtituzione dell'indebito eſatto dal Principe di Scilla.

La Regia Camera però deciſe con decreto : *pro ſolutione ducatorum* 18 *pro ſalario ſervientis Curiae, Univerſitas non moleſtetur : verum teneatur ſal-*

(1) *Pragmat.* 1 *De offic. Bajul.*

solvere praedicto Servienti justam mercedem pro negotiis ejus interesse respicientibus.

Il *Giurato* serve alla Corte baronale, ed i proventi appartengono al Principe di Scilla: Dunque per la Prammatica di Ferdinando di Aragona a lui spetta il peso di pagare il *salario* (1): ed avendo l'Università pagato per forza quel, che non dovea, la Regia Camera dee costringere il Principe di Scilla a rendere l'indebito esatto secondo l'istanza fiscale.

GRAVAME V.

Per la pena del sangue.

COnsiste in Guardia Lombarda la pena del sangue in pelare ad arbitrio la povera gente. Ognuno, che per ischerzo contende, o che contrasta con semplici parole non offensive, o che lievemente graffia, cade nella pena di carlini trentatre d'ordinario; ma sovvente si esige a talento senza misericordia, benchè non si proponga la querela, o proposta, si faccia la rinunzia. Chi ricusa, è incarcerato.

La

(1) *Pragmat.* 1 *De salar. cor.*

La Regia Camera ha deciso col decreto : *quoad exactionem carolenorum triginta trium pro poena* del sangue *Ill. Possessor se abstineat, & Regia Provincialis Audientia det ordines Curiae loci pro observantia Regiarum Pragmaticarum, & Realium Ordinum; & in casu inobservantiae informationem capiat, & acta ad Regiam Cameram transmittat.*

La Popolazione di Guardia Lombarda è caduta sotto il giogo delle Leggi barbare, le quali componevano le risse anche lievi con danajo. Così la legge de' Friggioni. La grandezza delle ferite era la misura della pena pecuniaria. Veggasi l'Autore dello *Spirito delle Leggi* (1). Da questo barbaro costume vien la *pena del sangue*, che serpeggia tuttavia nelle Corti baronali. E comechè siesi posto freno con Prammatiche, e colla Pandetta della Vicaria, che abolisce questi proventi, nondimeno in Guardia Lombarda si dispone sempre a talento: s'incarcera senza cognizione, e senza pietà si esige. La povera gente oppressa, ed incarcerata paga; poichè reclamando a' Superiori, vie più si dispendia, e patisce.

(1) *Livr.* 28 *chap.* 20.

GRAVAME VI.

Pel fiato de' porci.

DA questa gravezza si conosca l'oppressione, sotto cui gemono gli Abitatori di Guardia Lombarda. Ogni persona, che cresce negli abituri di sua casa il porco, è costretto pagare al Principe di Scilla il tributo, ch' egli esige sotto il nome *di fiato de' porci*. E' un oppressivo abuso sin' ora non sentito. Chi nol corrisponda a di lui arbitrio, perde l'animale, ed è incarcerato.

La Regia Camera ha determinato col suo decreto: *respectu praestationis, vulgo* fiato de' porci *Ill. Possessor se abstineat; & pro restitutione, ac liquidatione indebite exactarum in biduo audiantur partes.*

La Portolania è della Università, la quale in ogni anno elegge il Portolano; e la Regia Camera il conferma. Dunque se reggessero queste pilazioni, e tributi, a lei si deono di certo: ma la medesima è madre, che non opprime.

GRAVAME VII.

Per le muraglie universali.

DElla Università sono le muraglie di quella Terra, e le guardiole, le quali han principio dal Pianello, e Teglia grande, e si estendono sino al di lei forno. Ella esige i canoni, ed il Principe di Scilla in ciò è di accordo. Egli però nel corso della lite ha voluto addentarci; poichè ne ha censuato un pezzo ad Amatangelo Giordano, ed è intento ad usurpare il resto.

Col decreto della Regia Camera se n'è commessa la perizia: *committatur eidem Regio Ingegnerio per Regiam Cameram eligendo, qui partibus auditis, recognoscat deducta, & relationem faciat; & interim nihil innovetur circa novas censuationes sub poena invaliditatis actus, & ducatorum 1000 Regio Fisco.*

Di qui è manifesto, che quella gente non è serva della gleba, come si pretende, per la supposta qualità feudale del territorio intero. Se le mura, le guardiole, e gli altri fondi sono della Università, svanisce il sistema scillitano.

GRA-

GRAVAME VIII.

Per gli parlamenti.

I Parlamenti sono aperti, ed in conseguenza ogni Cittadino ha diritto d'intervenire, e di votare. Ma il Principe di Scilla per mezzo de' suoi Armiggeri, che a bello studio intervengono, fa incutere timore, e toglie la libertà, dove si tratti di suo interesse, ed impegno. Il timor degenera in minacce, e dalle minacce si passa alle ingiurie reali. Il Signor Avvocato Fiscale disse: *instat dari ordines, quod Ill. Possessor non se inserat neque directe, neque indirecte in publicis colloquiis ab Universitate convocandis, & Armigeri non audeant perturbare parlamenta sub poena carcerationis, aliisque a Regia Camera statuendis*.

Con decreto della Regia Camera si è procurato dar la pace alla popolazione: *dentur ordines juxta instantiam Regii Fisci*. Ma l' abuso ha profondate sì alte le radici, che gli Armiggeri sono i dispositori.

I Baroni non han diritto nella scelta degli Amministratori, nè negli affari delle Università possono mettere la loro falce in alcun modo.

No-

Notiffima è la Prammatica (1). Nella Terra di Guardia Lombarda la Popolazione solamente non è libera in disporre, ed ordinare.

SUmma rerum. Il Principe di Scilla imprende, che l'agro intero è feudale. Ma l'Università il nega. Dunque Paolo giurisconsulto gli risponde: *ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat* (2). Ma egli non ha provata la feudalità colla investitura espressa, e *letterale*. Dunque non può pretendere la *dodiciuna*, se non per quei fondi, che dovrà mostrare feudali.

La regola è per l'Università. Ogni fondo è libero per teoria generale, e non contraddetta. Ma la feudalità il rende servo. Dunque la presunzione della libertà è per la Popolazione. Prima nacquero le Popolazioni, e poi vennero i Feudi. Or è massima indubitata, che il peso di provare è di colui, al quale osta la Legge, e non di colui, pel quale la Legge premune. Moltissimi sono gli esempj ne' libri del jus Romano. Ulpiano giurisconsulto disse: *hujusmodi praesumptioni debet APERTISSIMAS probationem.*

---

(1) *Pragmat.* 10 *De Baronibus.*
(2) *L.* 2 *De probat.*

nes opponere (1). Scrisse il giurisconsulto Giavoleno: *praesumptionem ad filii debitum spectare verisimile est, nisi EVIDENTISSIME contrarium probetur* (2). Dunque contra la presunzione della Legge la prova si dee fare colla *massima evidenza*.

Gl' Interpreti lo han per assioma. Ecco un triumvirato. Il Gotofredo scrive sul testo di Giavoleno: *praesumptioni statur, donec probatur contrarium*. Scrive il Cujacio sul testo di Ulpiano: *generaliter onus probandi transfertur in eum, contra quem praesumptio incumbit* (3). Ed il Donello dimostra con Leggi, e con ragioni: *praesumptio si quae facit pro actore, onus probandi reiicit in adversarium* (4).

Alla presunzione si aggiungano la pruova fatta dalla Università, e le stesse carte del Principe di Scilla. Dunque la Regia Camera legalmente decise colla sua sentenza, che la regola per l' immunità dell' agro intero è per Guardia Lombarda: l' eccezion è pel Principe di Scilla, cui

(1) *L. 23 Quod met. caus.*
(2) *L. 57 De jur. dot.*
(3) *Tom. 10 cart. 293 litt. E.*
(4) *Ad L. 1 Cod. De probat.*

cui esta la presunzione, e la pruova. Egli mostri *evidentissime* i fondi soggetti; e vinca. Produca pruove *apertissimas* per la generalità; ed esiga. Ma ci sovvenga, che siamo in un giudizio compilato con termine ordinario, in cui si dee presentare l'investitura, ed il titolo espresso, al quale per la Legge del Regno confirmata dal Re, Signor nostro *non si può supplire nè per tempo, nè per congettura, nè per equipollenza*.

Napoli 18 Giugno 1803.

Pietro Natale.